

Codice A1813C

D.D. 30 maggio 2023, n. 1516

**R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Concessione demaniale in sanatoria per taglio piante su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile del torrente Pellice nel comune di Villafranca Piemonte (TO) .  
Richiedente: Scarafia Roberto. - Fascicolo n° TO.CB.40/2023.**



**ATTO DD 1516/A1813C/2023**

**DEL 30/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Concessione demaniale in sanatoria per taglio piante su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile del torrente Pellice nel comune di Villafranca Piemonte (TO) .

Richiedente: Scarafia Roberto(omissis) - Fascicolo n° TO.CB.40/2023

**VISTI:**

- la richiesta di Concessione breve in sanatoria per il taglio piante in area demaniale nell'ex alveo del torrente Pellice, località Madonna Orti, pervenuta in data 28/03/2023, protocollo in ingresso 13853/DA1813C, Fascicolo n° To.CB.40/2023 presentata dal Sig. Scarafia Roberto (omissis), su una superficie pari a mq 550 come meglio individuata nella cartografia catastale allegata alla istanza;
- la relazione tecnica illustrativa contenente la stima del legname realizzata dallo Studio Tecnico Pronino Geom. Giorgio, iscritto al Collegio dei geometri di Torino e provincia al n.8802.
- la Relazione di fine istruttoria della istanza di concessione redatta in data 02/05/2023 dal Funzionario incaricato, Bakovic Dott. For. Flavio, con la quale si propone di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, gli interventi selvicolturali previsti nell'istanza e propone il rilascio della concessione breve in sanatoria per taglio piante, Fascicolo n° To.CB.40/2023 al Sig. Scarafia Roberto (omissis) su una superficie pari a mq 550, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata alla istanza, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dettate nella relazione di fine istruttoria;

**CONSIDERATO che:**

- l'intervento interessa superfici appartenenti al demanio idrico fluviale ex alveo del Torrente Pellice nel comune di Villafranca Piemonte (TO), frazione Madonna Orti, ad una distanza di 600 ml rispetto all'attuale alveo.
- La scarpata oggetto di intervento presenta un dislivello medio di circa 3 - 4 m, e le piante sviluppatasi sono state in parte messe a dimora, ed in parte cresciute spontaneamente.
- L'area interessata è stata oggetto di verbale di sequestro da parte della - Regione Carabinieri Forestale Piemonte, Stazione di Pinerolo.
- Le piante abbattute sono state numerate ed individuate nella tabella allegata al Verbale di

sequestro da cui risultano n.28 tronchi di robinia per circa 35 q.li e n.1 salice per 0,90 q.li.

- sulla base dei dati ricavabili dalla Relazione tecnica allegata alla istanza, applicando i parametri adottati, il calcolo del valore del legname ritraibile risulta essere pari a:

Accessibilità: BUONA

Legno duro Canone € 179,72

Legno tenero Canone € 2,13

Tasso di conversione pari a 8 q/mc

Totale canone € 181,00 (arrotondato all'euro comma5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

- con nota prot. n° 19755/DA1813C in data 09/05/2023 è stato comunicato al Sig. Scarafia Roberto (omissis) l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone di concessione;

- il Sig. Scarafia Roberto (omissis) ha provveduto a trasmettere in data 12/05/2023, copia del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione complessivamente pari a € 181,00 effettuato in data 12/05/2023 attraverso la Bolletta CBILL Id univoco versamento (IUV) 322231248809755708;

- ai sensi dell'art.5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16/12/2022 n.10/R le spese di istruttoria, secondo quanto determinato nella tabella canoni, sono versate contestualmente alla presentazione dell'istanza attraverso il sistema PagoPA.

Accertato che il Sig. Scarafia Roberto (omissis) ha provveduto in data 08/03/2023 al versamento dell'importo dovuto a titolo spese di istruttoria complessivamente pari a € 50,00 attraverso verifica sul portale dei pagamenti telematici PiemontePAY (IUV) RF0822230670001UG50000183, Numero transazione PRD000000016703676, Identificativo Univoco Riscossione 230671071271.

Accertato che il Sig. Scarafia Roberto (omissis) ha provveduto in data 12/05/2023 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessioni in sanatoria pari a €181,00 attraverso verifica sul portale dei pagamenti telematici PiemontePAY (IUV) 32223124 8809755708.

Dato atto che:

- l'importo di € 50,00 dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2023;

- l'importo di € 181,00 dovuto a titolo di canone di concessione in sanatoria è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2023;

RITENUTO pertanto di

- autorizzare secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, il Sig. Scarafia Roberto (omissis) Piemonte (TO), Frazione Madonna Orti n.38 per il taglio piante in area demaniale nell'ex alveo del torrente Pellice, località Madonna Orti, pervenuta in data 28/03/2023, protocollo in ingresso 13853/DA1813C, Fascicolo n° To.CB.40/2023, su una superficie pari a mq.550, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 16 dicembre 2022, n. 10/R al Sig. Scarafia Roberto (omissis) la concessione breve in sanatoria per taglio piante su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale individuate al punto precedente Fascicolo n° TO.CB.40/2023;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di

informazione e sensibilizzazione";

- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ";
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

*determina*

1) assentire al Sig. Scarafia (omissis) Piemonte (TO), Frazione Madonna Orti n.38 la concessione breve in sanatoria per il taglio piante in area demaniale nell'ex alveo del torrente Pellice, località Madonna Orti per una superficie pari a mq 550, come meglio individuata nella cartografia catastale alla istanza Fascicolo n° TO.CB.40/2023, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento è ammesso se realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- c) non è consentita la realizzazione di scavi o modifiche delle sponde e dell'alveo;
- d) le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite se condotte senza causare pregiudizio alla sponda;
- e) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- f) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda deve avere carattere manutentivo,

conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

g) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dall'art. 11 del D.P.G.R. n° 10/R/2022 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

3) la concessione breve in sanatoria codice TO.CB.40/2023 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del provvedimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione;

4) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

5) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

6) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

7) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

8) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni